



Mercato & consumatori

A cura della
Direzione
generale per
l'armonizzazione
del mercato
e la tutela
dei consumatori



IN QUESTO NUMERO

pag. 6

L'attività esterna della Dgamt

MASTER SUL CONSUMERISMO

pag. 10

Rappresentanza internazionale: l'Ocse

I LAVORI DEL COMITATO CONSUMATORI

pag. 12

Il nuovo fondo di garanzia

FAMIGLIE CON PIÙ CREDITO

pag. 20

Verso la revisione della direttiva europea

GIOCATTOLI SICURI

pag. 36

Documentazione normativa

IL D.M. SUL CREDITO AL CONSUMO

IL D.LGS. SULLA SICUREZZA PRODOTTI



Ministero
delle attività produttive

giugno
2004

numeri
22-23
anno 4

EDITORIALE

Rappresentanza e formazione L'attività esterna della Dgamtc	2
-----------------------------------------------------------------------	---

ATTIVITÀ DELLA DGAMTC

Globalizzazione e tutela dei consumatori Master sul consumerismo	6
----------------------------------------------------------------------------	---

CONSUMATORI

L'attività del Cncu con le università Formazione sul territorio	8
---------------------------------------------------------------------------	---

Nall'ambito dell'Ocse I lavori del Comitato Politica Consumatori	10
----------------------------------------------------------------------------	----

MERCATO

Il nuovo fondo di garanzia Famiglie con più credito	12
---------------------------------------------------------------	----

Manifestazioni e concorsi a premio Norme, sanzioni, controlli	16
-------------------------------------------------------------------------	----

PRODOTTI

Verso la revisione della direttiva europea Giocattoli sicuri	20
------------------------------------------------------------------------	----

Dall'elettromeccanica all'elettronica Il tachigrafo digitale	24
------------------------------------------------------------------------	----

DOCUMENTAZIONE

Il fondo di garanzia per il credito al consumo Il decreto 22 dicembre 2003	26
Le modalità di gestione	28

Decreto legislativo sulla sicurezza dei prodotti Il testo del dlgs 172/2004	36
---------------------------------------------------------------------------------------	----



L'attività esterna della DgamtC

Obiettivo: migliorare la tutela dei consumatori e degli utenti nel quadro delle politiche europee e degli accordi internazionali, promuovere cultura e formazione su consumerismo e mercato

Gli articoli di questo numero sono in prevalenza dedicati alle attività esterne della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, a riprova della complessità e dell'ampiezza del contesto nel quale essa opera. Sono anzitutto indicate le principali realtà istituzionali: 1) gli organismi comunitari dove l'azione della DgamtC si pone come necessaria, dovendo l'attività interna, sia normativa che amministrativa, essere coordinata con lo sviluppo delle politiche comunitarie nonché, 2) gli ulteriori ambiti nei quali la Direzione generale è rappresentata a livello nazionale e internazionale. Per quanto riguarda le iniziative promozionali, va segnalata la realizzazione della prima edizione del Master in "Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori" organizzato dalla facoltà di Economia "Federico Caffè", dell'Università Roma Tre, nel quale funzionari e dirigenti della DgamtC, grazie alla loro esperienza professionale, hanno fornito un valido supporto teorico-pratico. Si segnalano inoltre le specifiche azioni del CNCU che, sempre con l'intento di promuovere la formazione in materia di consumerismo, ha contribuito alla realizzazione di un master e di un dottorato nonché di un progetto di formazione specialistica dedicato ai quadri delle associazioni dei consumatori e ai funzionari delle Regioni. Questo numero della rivista tratta anche due importanti novità normative: l'istituzione del Fondo di garanzia per il credito al consumo, grazie al quale circa un milione di persone saranno agevolate nell'acquisto di un bene durevole, e il recepimento della direttiva comunitaria in materia di sicurezza generale dei prodotti, che amplia la tutela del cittadino consumatore.

Daniela Primicerio
Direttore generale DGAMTC



Organismi nazionali e internazionali presso cui è rappresentata la DgamtC

Organismo	Competenza	area mercato	
		Sede	Ufficio
Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida di regolazione dei servizi di pubblica utilità - NARS	Organo consultivo del CIPE che opera in materia di tariffe ferroviarie, postali, marittime, aeroportuali, idriche e pedaggi autostradali	Presso CIPE	B1-B2
Osservatorio prezzi - Istituto nazionale distribuzione e servizi - INDIS	Monitoraggio dell'inflazione, sulla scorta di due campioni di prodotti, alimentare e di altro genere	Presso UNIONCAMERE	B1-B2
Comitato tecnico per il monitoraggio dei prezzi dei beni e servizi di largo e generale consumo	Analisi e monitoraggi sull'andamento dei prezzi; azioni ed interventi atti a promuovere la trasparenza del processo di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta dei beni e servizi; individuazione di settori che necessitano di campagne informative finalizzate a promuovere la cultura dell'autotutela del consumatore; proposte normative. Nell'ambito del Comitato sono stati istituiti due gruppi di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> ■ Workshop 1 – analisi dei processi inflattivi per categorie di famiglie ■ Workshop 2 – approfondimento di tutti gli aspetti le diverse fasi della filiera ortofrutticola (prezzi alla produzione-ingrosso-distribuzione-consumo) 	MAP Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori DgamtC	B2

Organismo	Competenza	area consumatori	
		Sede	Ufficio
Comitato politica consumatori - cpc	Realizzazione di un mercato efficiente, trasparente e complessivamente affidabile nei confronti dei consumatori nonché dei meccanismi per l'attuazione di tali principi quali il commercio elettronico e la sicurezza delle attività in rete	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE - Parigi	C2
Comitato e-business	Costituito nel 2002 con decreto ministeriale, con lo scopo di realizzare interventi di tipo normativo e finanziario nei quattro settori di analisi prescelti (certificazione, informazione e promozione, logistica, sicurezza pagamenti), per sostenere la diffusione dell'innovazione e dell'e-business tra le PMI e i cittadini	MAP Direzione generale commercio, assicurazioni e servizi	C1
Gruppo di lavoro certificazione	Articolazione del Comitato e-Business del MAP elabora le linee guida per i codici di condotta e i sistemi di certificazione relativi alle attività di commercio elettronico business to consumer e le relative griglie di presentazione	MAP Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori DgamtC	C1
Gruppo di lavoro tecnologie e sistemi di pagamento	Articolazione del Comitato e-Business del MAP, si occupa dell'analisi della tecnologia applicata ai sistemi di pagamento e delle tematiche del business to consumer, analizzando i nuovi strumenti di pagamento elettronico predisposti in modo specifico per il mercato on-line	MAP Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori DgamtC	C1



Organismi nazionali e internazionali presso cui è rappresentata la Dgamt

area prodotti

Organismo	Competenza	Sede	Ufficio
Foro per il potenziamento e l'attuazione della sicurezza dei prodotti in europa (prosaf)	Attività di monitoraggio del mercato (comunitario e non Ue), cui aderiscono volontariamente Paesi dell'Unione e Paesi non Ue (Svizzera, USA, ecc.)	Presidenza UE	D1
Comitato elettrotecnico italiano ct13	Attività di normazione tecnica per prodotti specifici (accendini, misuratori espirato a scopo probatorio, ecc.)	CEI Milano	D1
Commissione consultiva interministeriale - Dlgs 52/97	Classificazione ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi usati nei prodotti di consumo	Ministero della Salute Dipartimento di Prevenzione	D1-D4
Commissione Consultiva sui Biocidi - Dlgs 174/2000	Controllo sulla presenza di sostanze ad azione biocida nei prodotti di consumo, con risvolti anche nel settore dell'igiene ambientale	Ministero della Salute Dipartimento di Farmacovigilanza	D1-D4
Gruppo di lavoro Interministeriale DM 17 febbraio 2004 Mininterno	Stesura di un regolamento sulle procedure di controllo del mercato	Ministero Interno Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico difesa Civile	D1-D4
Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale - OIML	Organizzazione tra i vari Paesi regolamentata da un trattato internazionale. Nell'ambito dell'OIML opera il CIML (Comitato Internazionale di Metrologia Legale) che dà supporto agli Stati membri nello sviluppo della metrologia, nella circolazione delle informazioni tra i Membri e nell'operato dei Comitati tecnici	11, Rue Turgot F - 75009 PARIS http://www.oiml.org	D3
Ufficio Internazionale dei Pesì e delle Misure - BIPM	Organizzazione tra i vari Paesi regolamentata da un trattato internazionale (Convenzione del metro). Il BIPM ha il compito di assicurare in tutto il mondo l'uniformità delle misurazioni e la loro riferibilità al sistema internazionale delle unità di misura (SI)	Pavillon De Breteuil F - 92312 SEVRES http://www.bipm.org	D3
Cooperazione europea nella metrologia legale - WELMEC	Organizzazione tra i vari Paesi regolamentata da un "Memorandum of understanding". Il WELMEC ha l'obiettivo di sviluppare la reciproca fiducia tra i Servizi di metrologia legale, raggiungere un'armonizzazione tra le attività di metrologia legale e promuovere l'interpretazione e l'applicazione di documenti normativi e proporre azioni per facilitare il loro recepimento	Segreteria: BEV Artgasse 35 A - 1160 Vienna http://www.welmec.org	D3
Comitato centrale metrico	Il Comitato ha il compito di dare pareri in materia di metrologia legale sulle questioni tecniche ad esso sottoposte dal Ministero delle attività produttive	Segreteria: V. A. Bosio,15 00161 Roma	D3
Servizio di Taratura in Italia - SIT Comitato del SIT e giunta accreditamento laboratori	Il SIT ha il compito, in Italia, di accreditare i laboratori di taratura	Segreteria centrale: Strade delle Cacce, 73 10135 Torino	D3



Organismi comunitari

area consumatori

Organismo	Competenza	Sede	Ufficio
Gruppo di lavoro protezione ed informazione dei consumatori	Analisi delle problematiche relative alla politica nei confronti dei consumatori a livello comunitario	Consiglio dell'Unione europea - Bruxelles	C1-C2
Comitato consultivo per le attività comunitarie a sostegno della politica nei confronti dei consumatori	Organo consultivo della D.G. SANCO in materia di iniziative della Commissione per il finanziamento delle azioni comunitarie volte a elevare il livello comune di tutela dei consumatori, alla efficace applicazione delle norme che li tutelano e al coinvolgimento delle organizzazioni dei consumatori nelle politiche comunitarie	Commissione Europea Direzione Generale salute e tutela dei consumatori Bruxelles	C1

area prodotti

Organismo	Competenza	Sede	Ufficio
Gruppo di lavoro sulla sicurezza dei consumatori	Studio e analisi delle problematiche relative alla salute e alla sicurezza del consumatore, con esclusione degli aspetti economico finanziari. Sicurezza dei servizi offerti al consumatore. Sicurezza incendi hotel	Commissione Europea Direzione generale salute e sicurezza consumatori Bruxelles	D1
Comitato sicurezza prodotti Direttiva 2001/95/EC	Controllo del mercato: sicurezza e conformità dei prodotti non ricadenti in direttive di settore. Scambio di informazioni a livello comunitario su prodotti pericolosi. (RAPEX II). Importazione da Paesi non Ue. Progetti di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di controllo del mercato. Consultazioni su norme tecniche armonizzate	Commissione Europea Direzione generale salute e sicurezza consumatori Bruxelles	D1
Centro ricerca Commissione Europea(VARESE)	Attività di ricerca scientifica (ftalati, tatuaggi, piercing, organostannici, ecc.)	Commissione Europea ISPRA (VA)	D1
Gruppo esperti sulla sicurezza dei giocattoli	Sicurezza dei giocattoli. Attività di tipo normativo (revisione della direttiva 88/378/CEE). Attività di tipo tecnico (lavori in materia di normazione CEN CENELEC)	Commissione Europea Direzione generale imprese, servizi - Bruxelles	D1
Commissione Europea Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico del regolamento sul tachigrafo	Il Comitato formula pareri in merito ai progetti di modifica del regolamento (CEE) 3821/85 del Consiglio presentati dalla Commissione	Commissione Europea Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti B - 1049 Bruxelles	D3
Commissione Europea Gruppo di esperti sui preconfezionati	Il gruppo di lavoro sta predisponendo una nuova proposta di direttiva sui prodotti preconfezionati	Commissione Europea Direzione Generale Imprese - Metrologia B - 10149 Bruxelles	D3



GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI E TUTELA CONSUMATORI

Master sul consumerismo

La prima edizione del Master in “Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori” organizzato dall’Università Roma Tre, presso la Facoltà di Economia “F. Caffè”, ha visto l’importante supporto teorico-pratico di dirigenti e funzionari della DGAMTC, impegnati in lezioni sugli argomenti ricadenti nell’ambito operativo della Direzione.

Gianfrancesco Romeo
gianfrancesco.romeo@attivaproduttive.gov.it

Mercato globale e criteri di individuazione della disciplina applicabile. Le fonti sovranazionali e internazionali

Il modulo 1, coordinato da Flavia Lattanzi e introdotto da Liliana Rossi Carleo con la trattazione delle problematiche di geo-diritto, ha aperto il 13 febbraio 2004 il Master con la testimonianza della DGAMTC nella persona del Direttore Generale, Daniela Primicerio, che ha anche presentato le attività del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, sulle quali si è intrattenuto Luigi Ferrara, dirigente dell’Ufficio per il funzionamento del CNCU.

La tutela del consumatore secondo la normativa comunitaria

La Direzione ha partecipato al modulo 2 coordinato da Fabio Bassan. Sono intervenuti Attilio Mambelli, dirigente dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche per i consumatori, che ha trattato del problema delle fonti normative sulla tutela del consumatore e Gianfrancesco Romeo, dirigente dell’Ufficio per gli affari giuridici ed il contenzioso, che ha sviluppato le tematiche relative al recepimento delle direttive europee in materia di tutela del consumatore.

Concorrenza e regole del mercato

Nel mese di marzo si è svolto il modulo 4, coordinato da Michele Sandulli, con le testimonianze di Felice Lopresto e Alessandro Serra, rispettivamente dirigenti degli Uffici per il coordinamento delle politiche per la tutela del mercato e dell’Osservatorio prezzi e tariffe, che ha riguardato le tematiche della concorrenza e delle regole del mercato. Franco Mario Sottile, dirigente dell’Ufficio per il coordinamento e la gestione amministrativa, ha esposto le problematiche connesse alla linea di attività sviluppata con i proventi delle sanzioni



Dirigenti e funzionari della DGAMTC hanno fornito un fondamentale supporto, teorico e pratico, allo svolgimento del Master



irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la realizzazione delle iniziative a favore dei consumatori ai sensi dell’art. 148 della legge n. 388 del 2000. Durante il mese di aprile Umberto Troiani, reggente dell’Ufficio per i rapporti istituzionali e studi, ha invece sviluppato i moduli riguardanti aspetti relativi all’implementazione delle iniziative a favore dei consumatori per i “Progetti delle associazioni dei consumatori”, i rapporti tra leggi regionali e disciplina nazionale dei diritti dei consumatori, le politiche dei consumatori e il nuovo codice del consumo.

Nel successivo modulo 7, svolto in maggio (responsabile il docente Costabile), è intervenuta Antonella d’Alessandro, dirigente dell’Ufficio per la sicurezza e la conformità dei prodotti, che ha illustrato i profili della responsabilità del produttore in relazione alla normativa nazionale e comunitaria fatta oggetto di importanti recenti cambiamenti.

Nel modulo 8, diretto dai docenti Rossi Carleo e Renzi, Maria Rosaria Amoroso, dirigente dell’Ufficio Qualità dei prodotti e dei servizi, ha illustrato l’attività della Direzione Generale nell’ambito della gestione della qualità. Il modulo 9, “Operazioni economiche e discipline contrattuali di settore”, (responsabili i docenti Alpa e Nuzzo) ha avuto il contributo di Troiani, quale componente della commissione ministeriale per la redazione del codice dei consumatori, che ha affiancato la relazione di Rossi Carleo.

Con il modulo 10, coordinato da Enrico Minervini, si è trattata la tutela collettiva e in particolare la nozione di tutela collettiva inibitoria. Per la Direzione Generale ha svolto un ampio intervento Antonia Martelli, dirigente dell’Ufficio per le politiche nazionali e i diritti dei consumatori, che ha illustrato i profili legati al ruolo dell’associazionismo nell’ambito della partecipazione delle associazioni dei consumatori al CNCU.

La gestione del prodotto (sicurezza, salute e responsabilità civile)

La gestione della qualità (processi interni e percezioni esterne)

Accesso alla giustizia, associazioni di consumatori



L'ATTIVITÀ DEL CNCU CON LE UNIVERSITÀ

Formazione sul territorio

La promozione e lo sviluppo della formazione in materia di consumerismo ha costituito uno degli obiettivi principali che il CNCU ha voluto perseguire nell'anno 2003/2004. Oltre a un master e ad un dottorato, infatti, il Consiglio ha promosso e finanziato un ambizioso progetto di formazione specialistica dedicato ai quadri delle Associazioni dei Consumatori e ai funzionari delle Regioni competenti in materia di tutela dei consumatori/utenti. L'iniziativa è nata dalla ferma convinzione che la crescita del consumerismo passi per la formazione degli operatori del settore, ossia di quanti operano a favore dei consumatori come interlocutori sia delle aziende pubbliche e/o private che delle istituzioni.

Luigi Ferrara
luigi.ferrara@attivaproduttive.gov.it

Il perché dell'iniziativa

È per questo che si è pensato a un percorso che consentisse un adeguato approfondimento delle tematiche di maggiore impatto sui cittadini/utenti senza tuttavia richiedere un eccessivo sacrificio, in termini di tempo, a coloro che intendessero partecipare. A tal fine, il corso è stato strutturato in quattro moduli, una settimana al mese, e si è svolto presso quattro diverse Università, individuate secondo un criterio di specializzazione delle stesse nei diversi aspetti del consumerismo.

Gli Atenei coinvolti

Gli Atenei che hanno partecipato, Università della Calabria di Cosenza, Università di Torino, Università di Bologna, Università La Sapienza di Roma, avevano già da tempo intrapreso studi e ricerche in questo campo e, oltre ad aver collaborato alla microprogettazione dei diversi programmi e alla loro realizzazione, si sono occupate anche dell'organizzazione logistica. L'intento è stato anche quello di mettere in contatto e far collaborare le Università che avevano approfondito la ricerca in campo consumeristico, e che fossero situate in aree differenti del Paese, così da creare una vera e propria rete nazionale.

Si è trattato, pertanto, di un corso itinerante che ha previsto



La crescita del consumerismo passa attraverso la formazione degli operatori del settore, sia nel pubblico che nel privato



due giornate uguali per tutti i moduli (seppure affrontate da docenti diversi e dunque da diversi punti di vista), dedicate all'introduzione al tema della tutela dei consumatori: storia del consumerismo, diritti fondamentali del consumatore-utente, legislazione nazionale e sviluppi della normativa comunitaria, i temi conduttori che hanno affiancato quelli che ogni Università ha poi approfondito nelle successive giornate.

I moduli

L'Università della Calabria ha curato il modulo giuridico dal titolo "Il mercato ed il diritto dei consumi", tenuto dal 22 al 27 marzo.

L'Università di Torino, nel modulo "Regole del mercato unico europeo e tutela economica del consumatore", tenuto dal 19 al 24 aprile presso il Centro Universitario per il commercio europeo ed estero, ha affrontato la tutela dei consumatori da un punto di vista economico e contrattuale.

Il modulo "Mercato, Diritti e Consumi: le tutele di settore", svolto dal 24 al 29 maggio presso la sede di Rimini della Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica dell'Università di Bologna, ha approfondito i progressi nella tutela dei consumatori ma anche e soprattutto delle criticità che ancora esistono, nei seguenti settori: trasporto pubblico locale, turismo, alimentare, elettricità e gas. L'ultimo corso, "Com-sumo. Il ruolo del consumatore nella società della comunicazione", a cura del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione de La Sapienza di Roma, ha affrontato il tema della comunicazione, sia come strumento di informazione e conoscenza rivolto ai consumatori e utenti sia per riconoscere e interpretare i messaggi ingannevoli.

Ai corsi hanno partecipato tutte le associazioni presenti nel Consiglio Nazionale Consumatori Utenti con almeno due rappresentati per associazione nonché un rappresentante per le Regioni, per un totale di 40 partecipanti per ciascun corso.

Il CNCU e i corsi QUALE BILANCIO?

Per il CNCU è stata la prima esperienza di formazione interdisciplinare seguita direttamente e in stretta collaborazione con alcune delle maggiori università italiane. Al termine dell'intero progetto si può ben dire di aver ottenuto un considerevole successo: in primo luogo si è riusciti a instaurare un dialogo costruttivo e importante tra il mondo accademico, quello istituzionale e quello delle associazioni anche locali. È poi stato fatto il primo passo verso una formazione specialistica approfondita e coerente con le continue evoluzioni del campo oggetto di studio, che si basa non sul semplice trasferimento di nozioni, ma sullo scambio di conoscenze ed esperienze tra quanti affrontano la tutela dei consumatori da un punto di vista dottrinale e quanti si adoperano per tradurla in risultati concreti.



POLITICA CONSUMATORI-OCSE

I lavori del Comitato

Il Comitato Politica Consumatori, CPC, attivo in sede OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), ai cui lavori partecipa per l'Italia un rappresentante del MAP, è composto dai delegati dei 30 paesi aderenti all'OCSE e costituisce l'unico forum internazionale pubblico nel cui ambito siano trattate e discusse le problematiche relative alla tutela dei consumatori. Generalmente i lavori del CPC si svolgono mediante gruppi di lavoro su tematiche specifiche; i delegati, mediante una

Gianfranco Nitti
gianfranco.nitti@attivaproduttive.gov.it

rete informatica dedicata denominata Olisnet, hanno la possibilità di tenersi costantemente in contatto e di sviluppare proposte, elaborazioni, trattazioni. Allo scopo vengono utilizzati i cosiddetti EDG, Gruppi di Discussione Elettronica, cui si accede mediante specifiche password. In genere due volte l'anno, in primavera e autunno, si svolgono a Parigi, o in altre sedi, sessioni plenarie dirette del CPC, durante le quali vengono messi a punto o definiti in documenti operativi i risultati dei lavori svolti durante l'anno. Negli ultimi anni, le questioni su cui si sono principalmente focalizzati i lavori sono state la tutela del consumatore nel contesto del commercio elettronico e la sicurezza delle attività in rete da parte dei consumatori stessi. In particolare:

Proposta per una task force congiunta tra comitati ICCP e CPC sullo spam

Nella scorsa sessione di marzo, nell'ambito del CPC, a seguito della discussione sullo spam, ovvero le "comunicazioni commerciali elettroniche non richieste" l'ICCP, Comitato per la politica dell'informazione, dell'informatica e delle comunicazioni, un altro comitato OCSE, ha discusso i lavori sulla materia realizzati nello scorso aprile. Entrambe le discussioni si sono svolte sulla base di una proposta contenuta in un progetto di piano di lavoro sullo spam che prevede la creazione di un nuovo gruppo ad hoc per coordinare tutti i lavori OCSE in materia. L'ICCP ha espresso sostegno all'iniziativa invitando quindi il CPC ad aderire a tale ipotesi. La piaga dello spam, sulla quale il CPC ha cominciato a lavorare nel 2003, danneg-



gia la fiducia dei consumatori nell'uso di Internet, mette a rischio l'affidabilità della posta elettronica come mezzo di comunicazione e rallenta lo sviluppo della cosiddetta economia digitale (<http://www.oecd.org/sti/spam>).

L'8 e 9 settembre la Corea del Sud ha ospitato nella città di Busan il secondo workshop sullo spam, il cui programma ed elenco dei relatori è stato perfezionato mentre questo numero andava in stampa. Il primo workshop, articolato su due giornate, si è svolto a Bruxelles nel febbraio 2004, con notevole afflusso di esperti e relatori.

Per maggiori dettagli: <http://sedi.esteri.it/rappocse/AddettoScientifico/Documenti/WkshpOCSESpamResocontoInItaliano.doc>

Nel giugno 2003 l'OCSE ha adottato le Linee Guida 2003 per la tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali transfrontaliere fraudolente ed ingannevoli (versione italiana sul sito <http://www.oecd.org/dataoecd/55/3/28016159.pdf>). In base a quanto previsto (sezione III(F)) ogni stato membro sta ora costituendo un punto di contatto nazionale per la cooperazione prevista dalle LG; al momento, 18 Stati membri hanno notificato all'OCSE tale punto di contatto (www.oecd.org/sti/consumer-policy). Anche l'Italia dovrebbe notificare un proprio punto di contatto.

I vari gruppi di lavoro del CPC sono impegnati nei seguiti dei lavori dell'ultima sessione di marzo. Il gruppo di lavoro (GdL) sulla risoluzione delle controversie e risarcimenti sta procedendo all'elaborazione dei contenuti di un workshop che si dovrebbe svolgere ai primi del 2005. Una bozza di programma di lavori su ricerche preliminari al workshop è attualmente disponibile sull'EDG (documenti sulle ADR sul sito <http://www.oecd.org/sti/consumer-policy>). Il GdL sulla cooperazione per l'applicazione transfrontaliera sta predisponendo un questionario sull'attuazione delle Linee Guida.

Il prossimo 13 ottobre, immediatamente prima della sessione d'autunno del CPC, è prevista una seconda riunione congiunta del CPC con il Comitato Competitività; il Segretariato è attualmente impegnato nella predisposizione di una agenda comune dei lavori. Tale agenda sarà prossimamente inserita nella rete OLIS ed in EDG e i due Comitati ne discuteranno i contenuti.

Secondo workshop sullo spam

Le Linee Guida 2003 per la tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali transfrontaliere fraudolente ed ingannevoli

Gruppi di lavoro

Riunione congiunta con il Comitato Competitività

IL NUOVO FONDO DI GARANZIA

Famiglie con più credito

Con il decreto 22 dicembre 2003 del Ministro delle attività produttive nasce il “Fondo di garanzia per il credito al consumo”, con lo scopo di rendere più semplice l’accesso al credito al consumo da parte di famiglie svantaggiate. Il progetto è finanziato con le entrate derivanti dalle

Eliana Daniela Soviero
daniela.soviero@attivitaproductive.gov.it

sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che la legge finanziaria 2001 destina ad iniziative a vantaggio dei consumatori. L’iniziativa, infatti, si rivolge a quei nuclei familiari con un reddito complessivo inferiore a 15mila euro, calcolato secondo i parametri ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che richiedano finanziamenti finalizzati all’acquisto rateale di beni di consumo durevoli. I soggetti aventi diritto potranno beneficiare di una garanzia a carico del Fondo, pari al 50% del prestito concesso da banche ovvero da società finanziarie da queste controllate e iscritte nell’elenco di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993. In ogni caso la quota garantita del prestito non potrà superare i 1.500 euro.

Le finalità I risultati che la costituzione del Fondo intende ottenere sono essenzialmente due. Da un lato, infatti, si vuole facilitare l’accesso al credito, creando uno strumento in grado di intervenire laddove le banche e le società finanziarie non concederebbero il finanziamento in ragione del reddito del richiedente; dall’altro si mira a sostenere la domanda dei beni di consumo. Infatti, i dati ISTAT indicano che negli ultimi anni la propensione al consumo tramite credito cresce, nonostante la sensibile contrazione degli acquisti. Tale funzione anticiclica del credito al consumo è stata più volte evidenziata dagli operatori del sistema creditizio e del settore della distribuzione; in particolare i risultati di un’indagine sull’argomento sono stati presentati l’11 novembre 2003 a Roma alla presenza del Ministro Antonio Marzano. La rateiz-

“ La funzione anticiclica del credito al consumo è stata più volte evidenziata dagli operatori del sistema creditizio e del settore della distribuzione ”

zazione risulta, pertanto, la formula privilegiata per l’acquisto di beni durevoli da parte dei consumatori e di conseguenza l’iniziativa del Ministero delle attività produttive (MAP) si propone di renderla accessibile a tutti.

Non a caso le modalità di gestione del Fondo, approvate con decreto ministeriale del 14 giugno 2004, prevedono che siano ammissibili alla garanzia esclusivamente le operazioni di finanziamento regolate a tassi di interesse non elevati; più specificamente, l’indice di riferimento individuato come soglia massima è il “TAEG credito al consumo” rilevato dalla Banca d’Italia il mese precedente rispetto all’erogazione del prestito. Inoltre, le operazioni di credito al consumo devono necessariamente prevedere che il debito contratto sia da rimborsare con un numero di rate mensili non inferiore a 12 né superiore a 48.

Sulla base delle risorse assegnabili (pari a euro 16.629.951,61) e tenendo conto delle ipotesi operative formulate, si è stimato che il Fondo potrà attivare un importo complessivo di crediti al consumo da parte del sistema bancario per 800 milioni di euro, attraverso la concessione di oltre 270mila singoli finanziamenti che potranno interessare quasi un milione di persone.

In breve, queste le regole di funzionamento del Fondo. I consumatori che richiedano un credito al consumo e che intendano avvalersi della garanzia prestata dal Fondo potranno rivolgersi agli istituti di credito aderenti all’iniziativa oppure direttamente ai punti vendita con questi convenzionati. La documentazione da presentare prevede una valida attestazione ISEE rilasciata dall’INPS, dai comuni, dai CAF o dalle PA cui è presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché due dichiarazioni. La prima finalizzata ad acquisire l’impegno del beneficiario della garanzia all’acquisto di un bene di consumo durevole (qualora il credito sia richiesto all’istituto di credito anziché al rivenditore), mentre la secon-

Il TAEG è il tasso effettivo globale. Descrive il costo effettivo dell’operazione di prestito, compresi oltre agli interessi, anche tutte le spese.

L’accesso al Fondo

da è una dichiarazione sostitutiva di certificazione, volta ad attestare l'assenza di condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter c.p..

Le banche, gli intermediari finanziari e i rivenditori, contattati dal privato che voglia ottenere un credito finalizzato, trasmettono la richiesta di accesso alla garanzia al gestore del Fondo il quale, secondo modalità telematiche e in ogni caso in tempo reale, comunica l'avvenuta ammissione o i motivi che la impediscono, previo accertamento della sussistenza di una serie di circostanze. Tra queste, l'assenza di garanzie concesse a soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare e l'esistenza di disponibilità finanziarie sul Fondo. Il criterio individuato ai fini dell'ammissione è di tipo cronologico.

L'iter di costituzione

Le fasi fondamentali che hanno portato alla realizzazione del progetto sono state l'approvazione del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2003, la stipula della convenzione fra Ministero delle attività produttive e Istituto per la promozione industriale (IPI) del 20 maggio 2004, nonché il decreto ministeriale del 14 giugno 2004.

Già dal momento dell'assegnazione delle risorse finanziarie al Fondo di garanzia, la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del MAP e l'IPI hanno tenuto una serie di incontri, che hanno visto coinvolte l'ABI e l'ASSOFIN, al fine di definire linee d'azione condivise dal settore del credito, dal momento che l'attuazione dell'iniziativa spetta in larga parte agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Il Fondo è stato costituito, con il decreto del 22 dicembre 2003, presso l'IPI, ente strumentale controllato e vigilato dal Ministero delle attività produttive, al quale sono state specificamente assegnate le risorse di € 16.629.951,61. I rapporti fra Ministero e IPI sono regolati dall'apposita convenzione del 20 maggio 2004. Questa prevede che l'IPI individui il soggetto terzo gestore del Fondo nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi. L'IPI, inoltre, provvederà alla realizzazione del sistema informatico da utilizzare, nonché ad effettuare l'attività di monitoraggio sul gestore.

Con il decreto del Ministro delle attività produttive del 14 giugno 2004 si è, infine, provveduto a definire le modalità di gestione del Fondo. Ad una parte definitoria segue l'indivi-

duazione delle operazioni ammissibili e della natura e misura della garanzia, nonché delle modalità di ammissione all'intervento del Fondo. Infine, sono disciplinate le procedure di attivazione del Fondo da parte di banche e società finanziarie in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari della garanzia.

L'operatività del fondo prenderà il via a seguito dell'individuazione del soggetto gestore da parte dell'IPI. La data di apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di banche e finanziarie sarà comunicata sui siti del Ministero (www.minindustria.it) e dell'IPI (www.ipi.it).

I testi dei decreti ministeriali del 22 dicembre 2003 e del 14 giugno 2004, pubblicati in G.U. n. 145 del 23 giugno 2004 e sul sito del Ministero delle attività produttive, sono riportati integralmente nella parte documentale di questo Quaderno informativo

MANIFESTAZIONI E CONCORSI A PREMIO

Norme, sanzioni, controlli

Il Ministero delle Attività Produttive (Map) è l'organo competente alla vigilanza ed al controllo delle manifestazioni a premio, disciplinate dal DPR 430/2001, nonché all'applicazione delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme in esso contenute.

Antonio Porzio - Geraldine Pennestri
antonio.porzio@attivaproduttive.gov.it
geraldine.pennestri@attivaproduttive.gov.it

È previsto che questa attività venga svolta relativamente ai concorsi e alle operazioni a premio, d'Ufficio, a campione, o su segnalazione di soggetti interessati (art. 12, comma 1 DPR 430/2001).

Le violazioni alle disposizioni previste dalla normativa vigente possono distinguersi in:

1) inadempienze a specifici comportamenti, quali quelli previsti dall'art. 8 del DPR 430/2001, (vedi box) il quale individua le manifestazioni ritenute "vietate", relativamente alla loro articolazione, agli scopi che si prefiggono di raggiungere, alla mancata tutela del pubblico affidamento, all'elusione del monopolio statale del gioco e delle scommesse.

Alla stessa stregua vengono considerate anche tutte le altre violazioni alle disposizioni del citato DPR, ad eccezione di quelle di cui all'art. 10, commi 1 e 2.

Le indicate violazioni vanno riferite sia ai concorsi che alle operazioni a premio.

2) inadempienze alle disposizioni recate dall'art. 10, commi 1 e 2 del DPR 430/2001, (vedi box) vale a dire l'omessa comunicazione di svolgimento del concorso e la mancata trasmissione del regolamento e/o della cauzione.

Le sanzioni

Con la legge n. 706 del 1975, tutte le violazioni contenute nel testo dell'allora vigente art. 124 del regio decreto legge 19 ottobre 1938 n. 1933 sono state depenalizzate, nel senso che se in precedenza esse costituivano illecito penale, in virtù della nuova disposizione venivano convertite in illecito civile.

A seguito del descritto processo, pertanto, la sanzione dell'ammenda è stata sostituita dal pagamento a favore dello Stato di una somma da individuarsi tra un minimo e un massimo, applicato avuto riguardo alla gravità della violazione e alla personalità del trasgressore.

Successivamente, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 408 del 1990, le sanzioni in questione sono state commutate in soprattasse di importo fisso pari al minimo della preesistente pena pecuniaria.

Con il nuovo testo dell'art. 124 del R.D.L. n. 1933 del 1938, così come sostituito dall'art.19, comma 5 lett. c) della legge 449/97 è stata, poi, reintrodotta una sanzione di natura amministrativa, che prevede una fascia di valore variabile, entro la quale deve essere stabilito l'effettivo importo da versare.

La suddetta modifica avvalorò il principio che le violazioni concretizzano veri e propri illeciti civili, per cui la sanzione applicabile non può essere che una sanzione di natura amministrativa.

Con riferimento a quanto appena detto, alle violazioni come sopra illustrate sono ricollegate altrettante tipologie di sanzioni:

- le prime, relative alle manifestazioni a premio genericamente vietate, si applicano tanto ai concorsi quanto alle operazioni e sono stabilite al comma 1 del già citato art. 124 (riportato nello schema a latere); è questo l'unico caso in cui viene fatto espresso riferimento a entrambe le specie di manifestazioni a premio;
- le rimanenti, anch'esse previste dall'art. 124 (ai commi 2 e 3), sono applicabili ai soli concorsi a premio e possono ritenersi "automatiche", in quanto correlate a un semplice comportamento omissivo dei promotori, dal momento che l'obbligo dell'invio della comunicazione al Ministero delle Attività Produttive resta soltanto a carico dei soggetti che intendono svolgere un concorso a premio.

Per attivare le procedure di contestazione delle irregolarità riscontrate, d'inibizione allo svolgimento delle iniziative e della successiva applicazione delle sanzioni, l'art 12, comma 2 del DPR 430/2001 stabilisce che, se in fase di primitiva comunicazione, di segnalazione o di controllo a campione vengono individuate irregolarità sostanziali, ricollegabili alle violazioni previste dall'art. 8 del DPR 430/2001, il Ministero, tra-

Tipologie di sanzioni

Le contestazioni

Articolo 124 VIOLAZIONI E SANZIONI

Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, conv. in L. 5 giugno 1939, n. 973, così sostituito dall'art. 19, C. 5, L. 27 dic. 1997, n. 449

1. In caso di effettuazioni di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da uno a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire (= 2.582 euro). La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.
2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire (= 2.066 - 10.392 euro). La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata:
 - a) successivamente all'inizio del concorso, ma
 - b) prima che siano state constatate eventuali violazioni.
3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire (1.033 - 5.165 euro).
4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta a un sesto del massimo.

DPR 430/2001

Articolo 8 MANIFESTAZIONI VIETATE

1. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:
 - a) il congegno dei concorsi e delle operazioni a premio non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
 - b) vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
 - c) vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
 - d) vi è lo scopo di favorire la conoscenza o la vendita di prodotti per i quali sono previsti da disposizioni legislative divieti alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale. Per i beni e servizi la cui pubblicità è vincolata da disposizioni legislative, da autorizzazioni o comunicazioni preventive, le manifestazioni a premio sono svolte solo dopo aver ottenuto il provvedimento di autorizzazione ovvero sono state effettuate le comunicazioni preventive;
 - e) vi sono violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 10, comma 1.
2. In caso di svolgimento di manifestazioni a premio vietate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni di cui art. 124, comma 1 del regio decreto legge 19 ottobre 1938 n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939 n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5 lett. c) della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall'art. 124, commi 2 e 3 del citato regio decreto legge n. 1933 del 1938.

mite raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al soggetto promotore le rilevate anomalie, assegnandogli un termine di 15 giorni dall'accettazione per controdedurre. Trascorso tale periodo senza che siano pervenute controdeduzioni o nel caso di motivazioni non esaustive, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione, l'Ufficio competente adotta un duplice ordine di provvedimento: ingiuntivo, di cessazione della manifestazione, nella forma del decreto motivato e affittivo, nella forma del processo verbale, con l'irrogazione della sanzione amministrativa. Avverso il provvedimento di cessazione è esperibile ricorso al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato. In alcuni casi e in particolari circostanze è prevista anche l'applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione dell'avvenuto svolgimento della manifestazione dichiarata vietata, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di diffusione individuati dal Ministero medesimo (quotidiani a diffusione nazionale, televisione, radio ecc.). La sanzione è comminata al soggetto promotore in considerazione della gravità dell'illecito, della sua personalità e della corrispondenza tra i mezzi pubblicitari impiegati e il grado di diffusione della manifestazione. Le sanzioni automatiche, al contrario, non necessitano di un'apposita istruttoria, non danno luogo all'instaurazione di un contraddittorio tra il Ministero e il promotore della manifestazione stessa e hanno carattere esclusivamente pecuniario; le stesse sono irrogate con ordinanza-ingiunzione avverso la quale è proponibile opposizione al giudice di pace e al Tribunale (in secondo grado).

DPR 430/2001

Articolo 10 ADEMPI- MENTI DEI PROMOTORI

1. I soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Se il concorso è effettuato da due o più soggetti, la comunicazione è presentata da uno solo di essi o da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Eventuali modifiche al regolamento dei concorsi sono notificate al Ministero delle attività produttive con le stesse modalità della comunicazione del regolamento medesimo. È vietato pubblicizzare e svolgere concorsi a premio in difformità dal regolamento, e sue eventuali modifiche, depositato presso il Ministero delle attività produttive.

3 ... omissis
4 ... omissis
5 ... omissis

VERSO LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA

Giocattoli sicuri

La commercializzazione dei giocattoli è regolamentata dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo del 3 maggio 1998, recepita in Italia con il decreto legislativo 313 del 1991. Con questa normativa vengono individuati i criteri di sicurezza e i requisiti essenziali che i giocattoli devono possedere prima della loro commercializzazione, in modo da limitare pericoli o possibili incidenti collegabili ad alcune proprietà fisiche, meccaniche, di infiammabilità, chimiche o elettriche del giocattolo stesso, soddisfare condizioni di igiene e assicurare l'assenza di eventuali sostanze radioattive.

Nella determinazione dei rischi deve essere tenuta in considerazione l'abilità dell'utilizzatore, cioè del bambino, tant'è che il giocattolo deve essere munito di una indicazione precisa circa la fascia di età dell'utilizzatore cui lo stesso giocattolo è destinato. Peraltro l'utilizzo a scopo ludico di prodotti che non sono stati progettati a tal fine, o comunque di giocattoli senza il rispetto delle precauzioni indicate (fascia di età, supervisione dell'adulto, ecc.), è spesso causa di incidenti.

Simonetta Diamante
simonetta.diamante@attivaproduttive.gov.it

Un adeguamento migliorativo

La normativa prevede che ogni tre anni gli Stati membri riferiscano con una relazione alla Commissione europea sulle difficoltà incontrate in sede di controllo del mercato nell'applicazione della direttiva giocattoli.

Dal 1998 a oggi la tecnologia della progettazione ha introdotto tali e tante innovazioni nel mondo del giocattolo che, anche se da una parte ha reso più difficile la gestione da parte degli operatori del settore delle tematiche legate alla sicurezza e alla conformità dei prodotti presenti sul mercato, dall'altra ha però dimostrato che i principi di sicurezza sui quali si basa la direttiva sono rimasti sostanzialmente validi ed efficaci. I lavori di revisione della direttiva, iniziati nel 2000, tendono quindi ad un "adeguamento migliorativo" dell'esistente.

Presso gli Uffici della Direzione Generale Imprese della Commissione Europea di Bruxelles i rappresentanti delle Auto-



Nel determinare i rischi va considerata l'abilità del bambino per cui il giocattolo deve indicare la fascia di età dell'utilizzatore



rità di controllo nazionali, insieme ad associazioni di categoria, associazioni di consumatori ed esperti nel settore della normattiva, hanno istituito un gruppo di lavoro per elaborare un documento da presentare al Consiglio europeo presumibilmente entro la fine dell'anno.

È importante precisare che uno degli strumenti strategici che la Commissione sta utilizzando per il rafforzamento della politica a tutela degli interessi del consumatore è proprio la revisione della direttiva 88/378/CEE.

Nel novembre 2003 il gruppo di lavoro ha proposto un primo documento di revisione, cui ha fatto seguito una seconda versione aggiornata allo scorso aprile, che è all'esame delle singole parti interessate.

L'attuale fase di modifica strutturale e organizzativa - conseguente al recente allargamento dell'Unione europea - comporta un fisiologico rallentamento di tutte le attività, con necessaria verifica di quanto già per così dire "condiviso e consolidato" nella proposta del 2003.

I Servizi della Commissione Ue hanno commissionato alla società inglese RPA, Risk & Policy Analysts Ltd, uno studio ad hoc sulla valutazione degli effetti che questa operazione legislativa può comportare in seno all'attuale mercato comunitario, considerato che i lavori di revisione hanno un inevitabile impatto sulle piccole e medie imprese, sul consumatore, sulle Pubbliche Amministrazioni e, non da ultimo, sull'ambiente.

Gli obiettivi che la revisione della direttiva intende raggiungere devono quindi tenere conto della molteplicità delle questioni sopra indicate, mirando non tanto a modificare la sostanza della direttiva stessa, quanto a migliorare quegli aspetti per così dire "datati", o comunque meno rispondenti alle nuove richieste del mercato.

Il legislatore deve assicurare al consumatore, oramai più attento ed esigente, maggiore chiarezza nell'informazione e una più forte responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella cate-

Obiettivi della direttiva

na di distribuzione. Fondamentale è la chiarezza dei contenuti informativi concernenti l'etichettatura, le avvertenze e le precauzioni d'uso e l'obbligatorietà dell'utilizzo della lingua italiana: è condivisa l'opinione che al consumatore debbano essere fornite poche, chiare e precise notizie sui rischi e sui pericoli legati a un utilizzo non conforme del giocattolo. Sempre maggiore attenzione quindi al significato della marcatura CE e al ruolo dell'educatore nei confronti del giovane utilizzatore. Il progetto mira al rafforzamento della responsabilità del produttore, dell'importatore e del distributore: spetta in primis proprio al produttore l'onere di "classificare" il prodotto come giocattolo, assumendosene tutti gli oneri conseguenti, come anche all'introduzione di elementi informativi destinati al consumatore più precisi oltre che rigorosamente obbligatori. Da ultimo, ma non certo per peso e rilevanza, l'incisività del ruolo di controllo rivestito dalle Autorità statali preposte ai controlli.

Ecco gli intendimenti prefissati con la proposta di una nuova "Toy Safety Directive":

- un mercato dei giocattoli che risponda prontamente alle richieste tecnologiche e che garantisca al tempo stesso un livello di sicurezza per i bambini equivalente su tutto il territorio comunitario;
- individuazione dei settori in cui la vigente legislazione non ha realizzato i suoi obiettivi o, eventualmente, ricercarne altri verso cui è preferibile un'azione più diretta, soprattutto in relazione a quei prodotti che ricadono nella cosiddetta "zona grigia";
- valutare il rapporto costi-benefici delle modifiche conseguenti all'introduzione di un nuovo documento legislativo.

I giocattoli più pericolosi

L'analisi dell'andamento degli incidenti verificatosi nel settore dei giocattoli nel periodo 1998-2003, ricavati dal database dell'ISS - Injury Surveillance System (dati europei e dell'Ue), da elementi acquisiti dalle associazioni di categoria (consumatori e produttori) e da risultati di indagini effettuate da gruppi di ricerca specializzati nella sicurezza dei prodotti, ha permesso di rilevare che l'età dei bambini che presenta rischi maggiori va da 0 a 3 anni, che i giocattoli più pericolosi sono le biciclette, gli scooter, i pattini, i giocattoli con piccole parti staccabili e quelli muniti di proiettili e che i Paesi che esportano giocattoli meno sicuri sono quelli del lontano Oriente. Anche le condizioni di vendita on-line e a basso prezzo (parametri non gestibili in fase di controllo del mercato) possono tradursi in situazioni per così

dire di potenziamento del rischio. Emerge anche che il rischio di soffocamento del bambino o le lesioni attribuibili a sostanze chimiche presenti nel giocattolo sono tra i pericoli più frequenti; esistono infine effetti dannosi a lungo termine causati da sostanze che possono indurre patologie non identificabili in periodi brevi e per le quali occorrono piani di controllo decennali (particolari anomalie genetiche).

Sulla ormai datata questione degli ftalati, sostanze usate per ammorbidire giocattoli destinati ad essere messi in bocca da bambini di età inferiore a 36 mesi, a seguito degli ultimi incontri tra i vari Comitati scientifici comunitari presso il gruppo Armonizzazione tecnica del Consiglio europeo, sono ripresi i lavori per predisporre un nuovo provvedimento. Partendo da quanto già assunto con la decisione 815/99 della Commissione e relativa a particolari condizioni limitative per la presenza di sei ftalati nei giocattoli cosiddetti morbidi, verranno individuate nuove condizioni per l'utilizzo di tali sostanze. Nel settembre 1999 il Ministro delle attività produttive con un proprio decreto introdusse precise indicazioni per la fabbricazione dei giocattoli morbidi, confermando la costante attenzione alla salute dei bambini in tenera età, come anche la maturità e responsabilità delle ditte italiane produttrici di giocattoli. Adesso si tratterà semplicemente di apportare eventuali interventi correttivi a tale decreto, qualora le nuove limitazioni risultassero sensibilmente differenti da quelle introdotte in ambito nazionale.

La questione ftalati



DALL'ELETTROMECCANICA ALL'ELETTRONICA

Il tachigrafo digitale

Il tachigrafo è uno strumento di controllo che registra la velocità, la distanza percorsa da un veicolo e il tempo di guida. La sua storia, come strumento di misura legale, inizia con il Regolamento comunitario n. 1463/70 che per la prima volta disciplina “uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada”.

Un secondo regolamento comunitario (3821/85) abroga il precedente e introduce l'obbligo di installazione e utilizzo di un apparecchio di controllo sui veicoli immatricolati in uno stato membro e adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci. L'allegato al regolamento fissa, in maniera puntuale, le caratteristiche tecniche di costruzione, montaggio, uso e verifica dello strumento.

Lo strumento è di tipo elettromeccanico e i dati rilevati vengono riportati automaticamente su speciali fogli di registrazione che devono essere tenuti a disposizione delle autorità per i controlli.

Un terzo regolamento comunitario (2135/98) ha introdotto un nuovo allegato tecnico (I B). In base ad esso è consentita la realizzazione di uno strumento di tipo completamente elettronico, che registra e conserva nella propria memoria, per almeno un anno, i dati relativi alle attività svolte dal conducente, ossia la velocità, la distanza percorsa, i tempi di riposo e le date di effettuazione dei viaggi.

Manomissione più difficile

Lo strumento, inoltre, interagisce con particolari carte tachigrafiche, rilasciate ai conducenti dei veicoli dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Queste carte, correttamente inserite nel lettore dell'apparecchio, sono in grado di trattenere in memoria i dati registrati negli ultimi 28 giorni.

La necessità di sviluppare un nuovo tachigrafo completamente elettronico è derivata dall'esigenza di renderne più difficile la manomissione. Infatti, gli organi di controllo rile-

Paolo Francisci
paolo.francisci@attivitaproductive.gov.it

vano con sempre maggiore frequenza manomissioni delle apparecchiature compiute ai fini di alterare la corretta registrazione sia della velocità che dei tempi di lavoro dei conducenti.

L'omologazione CE a ogni tipo di apparecchio di controllo, di foglio di registrazione e di carta con memoria è rilasciata dagli Stati membri. A tal fine i modelli devono essere conformi alle norme previste negli allegati I o IB del regolamento comunitario.

Il Ministero delle attività produttive, di concerto con quelli dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, ha emanato il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 che detta disposizioni applicative del regolamento (CE) n. 2135/98 e, in particolare, individua nel Ministero delle attività produttive l'autorità competente per il rilascio delle omologazioni del tachigrafo e delle carte tachigrafiche e nelle Camere di commercio gli organismi competenti per il rilascio delle autorizzazioni al montaggio e alla riparazione dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda). La tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati è affidata all'Unione italiana delle camere di commercio.

Al fine di rendere completamente operativo il regolamento comunitario si stanno predisponendo due distinti provvedimenti.

Il primo, di competenza del Ministero delle attività produttive, tratta del rilascio delle omologazioni del tachigrafo, delle carte tachigrafiche e delle procedure operative da osservare per concedere, ai centri tecnici, le autorizzazioni al montaggio e alla riparazione del tachigrafo. Nello stesso provvedimento saranno, inoltre, inseriti tutti gli adempimenti che i centri tecnici dovranno osservare nello svolgere i compiti loro assegnati.

Il secondo provvedimento, che sarà emanato dal Ministero delle attività produttive di concerto con gli altri Ministeri competenti per i controlli (Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), riguarda le regole tecniche e i principi organizzativi da osservare per il rilascio, il rinnovo e il ritiro delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati.

Il controllo dei trasporti su strada

NORME PIÙ STRINGENTI

- Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
- Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
- Regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione che adegua al progresso tecnico il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio;
- Decreto Ministero delle Attività produttive 31 ottobre 2003, n. 361 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2004) recante disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.



CREDITO AL CONSUMO

Il fondo di garanzia

- ARTICOLO 1**
1. Le ulteriori risorse finanziarie assegnate al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", la cui consistenza in termini di competenza per l'anno finanziario 2003 è pari a € 16.629.951,61, sono destinate a iniziative dirette a sostenere l'accesso al credito al consumo per l'acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE), determinato ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a € 15.000,00.
 2. Il Fondo interviene accordando una garanzia pari al 50% del finanziamento concesso ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 da Banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, ovvero da società finanziarie da queste controllate ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo d.lgs n. 385 del 1993, che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalità di gestione del Fondo di cui al successivo art. 2, comma 2. In ogni caso il valore della garanzia concessa non può superare l'importo di € 1.500,00 e può essere garantito un solo finanziamento per nucleo familiare.
 3. I limiti del reddito complessivo (ISEE) e l'importo massimo della garanzia concedibile di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono verificati almeno una volta l'anno e, ove necessario, adeguati con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.

- ARTICOLO 2**
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono assegnate all'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) che istituisce uno specifico Fondo di garanzia, con propria contabilità separata, per il sostegno dell'accesso al credito dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1. L'IPI, nel rispetto delle previsioni di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, provvede alla gestione di detto fondo attraverso l'affidamento a soggetti terzi individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi. Inoltre

**IL DECRETO 22
dicembre 2003**

Iniziativa a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 145, del 23 giugno 2004.



l'IPI è autorizzato a utilizzare, nel limite di € 500.000,00, lo stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 1 per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del fondo nonché per la copertura dei costi sostenuti per l'impostazione delle attività di controllo e monitoraggio della gestione e per la selezione del soggetto terzo. Ai fini dell'attuazione del presente comma l'IPI è autorizzato ad apportare le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie.

2. Con successivo decreto del Ministro delle Attività Produttive, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono approvate, su proposta dell'IPI, le modalità di gestione del fondo che dovranno prevedere, nel rispetto dei principi generali in materia di semplificazione del procedimento e della documentazione amministrativa: il criterio cronologico di esame delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia dei soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; nonché misure idonee a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi al Fondo.
3. Con convenzione stipulata tra il Ministero delle attività produttive e l'IPI sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attività di controllo e monitoraggio e le modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 1. La convenzione prevede, altresì, a definire le modalità di rendicontazione delle spese relative alle attività di cui al precedente comma 1, nonché di quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio della gestione del Fondo; gli oneri riferiti a queste ultime attività gravano sugli interessi che maturano sull'importo di cui all'art. 1, comma 1.
4. Il Ministro delle attività produttive trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei Deputati, in base all'attività di controllo e monitoraggio svolta dall'IPI, una relazione sull'operatività del Fondo di garanzia in base alla quale propone eventuali modifiche al presente decreto.
1. Per la copertura della spesa complessiva pari _ 16.629.951,61 sarà utilizzato lo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori".

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

ARTICOLO 3



CREDITO AL CONSUMO

Le modalità di gestione

DECRETO 14 giugno 2004

Approvazione delle modalità di gestione del fondo di garanzia per il credito al consumo, di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 165, del 16 luglio 2004

CAPO I. DEFINIZIONI, BENEFICIARI, RICHIEDENTI, OPERAZIONI AMMISSIBILI.**ARTICOLO 1**
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
- a) "Ministero", il Ministero delle attività produttive;
 - b) "IPI", l'Istituto per la Promozione Industriale;
 - c) "Fondo", il Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo dei soggetti beneficiari, così come previsto dall'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro delle attività produttive del 22 dicembre 2003 ed istituito dall'IPI con propria contabilità separata;
 - d) "nucleo familiare", il nucleo familiare, composto dal soggetto beneficiario, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, così come definito dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) "ISEE", l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, così come determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) "soggetti beneficiari", i cittadini appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo ISEE non superiore ad Euro 15.000,00 che non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
 - g) "soggetti richiedenti", le banche e società finanziarie che hanno sottoscritto la formale accettazione del presente regolamento e

documenti



hanno ricevuto dall'IPI le istruzioni necessarie ai fini del collegamento telematico con il gestore, secondo quanto previsto all'art. 2;

h) "credito al consumo", la concessione da parte dei soggetti richiedenti di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore), così come definito dall'articolo 121, comma 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

i) "erogazione", in caso di credito al consumo richiesto dal soggetto beneficiario direttamente ai soggetti richiedenti, l'accredito dell'importo nelle disponibilità del soggetto beneficiario stesso; in caso di credito al consumo richiesto dal soggetto beneficiario al soggetto richiedente tramite l'impresa venditrice, la consegna del bene di consumo durevole al soggetto beneficiario stesso da parte dell'impresa venditrice;

j) "TAEG" (tasso annuo effettivo globale), il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua, con due cifre decimali, del credito concesso, così come definito dall'articolo 122 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito;

k) "gestore", la banca individuata nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi, incaricata dall'IPI di provvedere, sulla base di apposita convenzione, alla gestione amministrativa e tecnica del Fondo, alla liquidazione delle perdite, alle procedure di recupero dei crediti per conto dell'IPI, all'attività di rendicontazione dell'operatività e alla gestione finanziaria della liquidità del Fondo; il gestore non può, per tutta la durata della convenzione, presentare richieste di ammissione alla garanzia del Fondo.

1. Possono richiedere la garanzia del Fondo le banche iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e le società finanziarie, controllate da banche, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalità di gestione di cui al presente provvedimento e ricevuto dall'IPI le istruzioni e le modalità tecniche necessarie ai fini del collegamento telematico con il gestore.

ARTICOLO 2
soggetti richiedenti



ARTICOLO 3
Documentazione
che i soggetti
beneficiari devono
allegare alla richiesta
i credito al consumo
presentata ai soggetti
richiedenti

1. soggetti beneficiari, ai fini dell'ammissione del credito al consumo alla garanzia del Fondo, presentano ai soggetti richiedenti, anche tramite l'impresa venditrice dei beni di consumo durevoli convenzionata con gli stessi soggetti richiedenti:
 - a) apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1, attestante l'assenza di condanna con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 1, comma 1, lett. f);
 - b) valida attestazione, rilasciata dall'INPS o, in alternativa, dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dalle amministrazioni pubbliche alle quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini della determinazione dell'ISEE, riportante il contenuto della suddetta dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica;
 - c) dichiarazione di impegno, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2, del soggetto beneficiario ad utilizzare integralmente il credito al consumo per l'acquisto di beni di consumo durevoli; tale dichiarazione non è dovuta nel caso di operazioni effettuate dai soggetti richiedenti per il tramite di imprese venditrici di beni di consumo durevoli.

ARTICOLO 4
Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di credito al consumo che presentano i seguenti requisiti:
 - a) sono richieste dai soggetti richiedenti;
 - b) sono concesse a fronte dell'acquisto di beni di consumo durevoli;
 - c) sono regolate da un TAEG non superiore al "TAEG credito al consumo", rilevato dalla Banca d'Italia (Supplementi al Bollettino Statistico, Istituzioni finanziarie monetarie: banche e fondi comuni monetari, Tav. 19, Tassi di interesse bancari sui prestiti in euro alle famiglie: nuove operazioni; pagina internet: www.bancaditalia.it/statistiche/consultazione), relativo al mese precedente a quello di erogazione del credito al consumo;
 - d) prevedono un piano di rimborso a rate mensili; il numero delle rate non può essere inferiore a 12 né superiore a 48;
 - e) sono erogate, a pena di inefficacia della garanzia, entro 15 giorni dalla data di ammissione al Fondo di cui all'art. 8, comma 3.
2. Non sono ammissibili le richieste relative a:
 - a) crediti al consumo concessi precedentemente alla ammissione alla garanzia del Fondo;
 - b) soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari che abbiano in essere un'operazione di credito al consumo garantita dal



Fondo a favore di un loro componente;

c) soggetti beneficiari appartenenti a nuclei familiari per i quali risulti che ad un loro componente sia stata inviata l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1.

1. La garanzia del Fondo è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa:
 - a) per un importo massimo garantito non superiore al 50% dell'operazione di credito al consumo erogata dai soggetti richiedenti e comunque non superiore a 1.500,00 euro;
 - b) nei limiti dell'importo massimo garantito di cui alla lettera precedente, in misura pari al 50% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - dei soggetti richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari calcolato al novantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1.

ARTICOLO 5
Natura e misura
della garanzia
del Fondo

CAPO II
AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

1. L'ammissione delle operazioni di credito al consumo alla garanzia del Fondo, avviene con modalità esclusivamente telematiche, stabilite dall'IPI e comunicate ai soggetti richiedenti secondo quanto previsto all'art. 8, comma 3.
2. Analogamente, fatta eccezione per quanto previsto dal Capo III "Attivazione della garanzia del Fondo", ogni comunicazione tra i soggetti richiedenti e il gestore avviene esclusivamente con le medesime modalità telematiche.

ARTICOLO 6
Modalità telematiche

1. soggetti richiedenti:

- a) trasmettono al gestore le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, previa verifica della completezza e della rispondenza formale al presente regolamento della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, presentata dai soggetti beneficiari;
- b) comunicano al gestore entro 7 giorni lavorativi dal suo verificarsi, a pena di sospensione della facoltà ad operare con il Fondo, la mancata erogazione ovvero l'estinzione anticipata del credito al consumo.

ARTICOLO 7
Richieste di
ammissione al Fondo,
erogazione del credito
al consumo, estinzione
anticipata



ARTICOLO 8 Ammissione delle richieste al Fondo

1. Il gestore, secondo il criterio cronologico, verifica per ogni richiesta di ammissione:
 - a) la completezza dei dati trasmessi;
 - b) il rispetto dell'importo massimo garantibile per soggetto beneficiario;
 - c) che non siano in essere garanzie concesse a soggetti beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare;
 - d) che a nessun componente del nucleo familiare cui appartiene il soggetto beneficiario sia stata inviata l'intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1;
 - e) la sussistenza di disponibilità impegnabili sul Fondo.
2. Il gestore accantona per le operazioni ammesse, a valere sulle risorse disponibili del Fondo, una quota del credito al consumo garantito; l'ammontare di tale quota è periodicamente determinato, in relazione all'incidenza delle insolvenze e delle perdite sui crediti ammessi a garanzia, con provvedimento del Direttore Generale dell'IPI.
3. Il gestore comunica, in tempo reale, ai soggetti richiedenti l'ammissione dell'operazione alla garanzia del Fondo ovvero i motivi che ne hanno determinato la non ammissione, indicando altresì il numero di posizione progressivo assegnato all'operazione secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo al gestore della richiesta.
4. La garanzia ha efficacia dalla data di erogazione del credito al consumo.

ARTICOLO 9 Disponibilità di risorse del Fondo ed elenco soggetti richiedenti

1. La garanzia del Fondo è concessa dal gestore nei limiti delle risorse disponibili.
2. L'IPI provvede a pubblicare sulla sezione dedicata al Fondo del sito internet www.ipi.it:
 - a) la situazione delle disponibilità del Fondo, evidenziando specificamente, se imminente, la data prevista di chiusura dei termini per esaurimento delle risorse;
 - b) l'elenco aggiornato dei soggetti richiedenti ai quali i soggetti beneficiari possono rivolgersi per accedere alla garanzia del Fondo.
3. In caso di esaurimento delle disponibilità impegnabili del Fondo l'IPI ne dà immediata comunicazione al Ministero, che provvede a pubblicare il relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie a seguito dell'ammortamento di crediti garantiti, l'IPI comunica al Ministero la data dalla quale è possibile presentare



le relative richieste. Il Ministero provvede a pubblicare il relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 20 giorni prima del termine iniziale.

1. Ai fini dei controlli e verifiche effettuati dall'IPI, anche in base alla convenzione prevista dall'art. 2, comma 3, del d.m. 22 dicembre 2003, i soggetti richiedenti devono conservare per cinque anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 8, comma 3:
 - a) la documentazione di cui all'art. 3, comma 1;
 - b) la documentazione relativa al credito al consumo concesso, in particolare:
 - i) contratto di finanziamento contenente le date di concessione e di erogazione del credito al consumo e l'indicazione del tasso di interesse praticato e del tasso di mora;
 - ii) piano di ammortamento con le relative scadenze.
2. La garanzia del Fondo non è dovuta nel caso in cui vengano accertate, in sede di verifica e controllo, irregolarità nella documentazione in possesso dei soggetti richiedenti che questi ultimi avrebbero potuto rilevare tramite le verifiche previste all'art. 7, comma 1, lett. a).

ARTICOLO 10 Controlli e verifiche

CAPO III ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO

1. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti devono inviargli l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi contrattuali e di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 180 giorni dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta.
 2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata per conoscenza al gestore.
1. Trascorsi 90 giorni dalla data di invio della intimazione di cui all'art. 11, comma 1, senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.
 2. La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al

ARTICOLO 11 Richieste di ammissione al Fondo, erogazione del credito al consumo, estinzione anticipata

ARTICOLO 12 Attivazione del Fondo



gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 180 giorni dalla data di invio della intimazione di cui all'art. 11, comma 1. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del Fondo.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

a) dichiarazione del soggetto richiedente che attesti:

- i)** la data dell'inadempimento, come definita all'art. 11, comma 1;
- ii)** la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
- iii)** l'ammontare dell'esposizione, rilevato al novantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
- iv)** copia della documentazione di cui all'art. 3, comma 1;

b) copia del contratto di finanziamento contenente le date di concessione e di erogazione del credito al consumo e l'indicazione del tasso di interesse praticato, del tasso di mora e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito;

c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze.

4. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, con i dati forniti dai soggetti richiedenti all'atto della richiesta di ammissione al Fondo e in caso non siano stati rispettati i termini previsti all'art. 12, commi 1 e 2.

5. Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui all'art. 12, comma 3, il gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di invio delle richieste e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida ai soggetti richiedenti, nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), un importo pari al 50% dell'ammontare dell'esposizione rilevato come previsto all'art. 12, comma 3, lett. a), sub. iii).

6. Qualora il gestore nel corso dell'istruttoria della richiesta di attivazione del Fondo richiedesse ai soggetti richiedenti il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine di cui all'art. 12, comma 5, decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le richieste di attivazione del Fondo sono respinte dal gestore qualora le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti inerenti la documentazione di cui all'art. 12, comma 3, non arrivino al gestore entro il



termine di 90 giorni dalla data della richiesta del gestore stesso.

- 1.** Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il gestore acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario per le somme pagate. Il gestore effettua le procedure di recupero per conto dell'IPI e invia allo stesso, entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso.

ARTICOLO 13
Surrogazione legale

CAPO IV
VERSAMENTI AL FONDO E APERTURA DEI TERMINI

- 1.** I soggetti richiedenti devono versare al Fondo una commissione "una tantum" pari a 3 euro per ogni operazione di credito al consumo ammessa alla garanzia che l'IPI è autorizzato ad utilizzare per remunerare il soggetto gestore del Fondo.
- 2.** Entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre e il 15 gennaio di ogni anno, il gestore richiede ai soggetti richiedenti il pagamento della commissione relativa alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre.
- 3.** Il mancato versamento delle commissioni di cui al comma precedente 22 entro il termine di 45 giorni dalla richiesta del gestore è motivo di inefficacia delle garanzie rilasciate nel trimestre di riferimento e di sospensione per il soggetto richiedente della facoltà ad operare con il Fondo.

ARTICOLO 14
Versamenti al Fondo

La data di apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti è comunicata dall'IPI a mezzo stampa, sul sito del Ministero www.minindustria.it e sul proprio sito www.ipi.it.

ARTICOLO 15
Apertura dei termini



IL TESTO DEL D.LGS. 172/2004

Sicurezza dei prodotti

DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2004, N. 172

Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE inerente al recepimento della Direttiva Comunitaria relativa alla sicurezza generale dei prodotti immessi in commercio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 165, del 16 luglio 2004.

ARTICOLO 1
Finalità e campo
di applicazione

1. Il presente decreto legislativo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a tutti i prodotti definiti dall'articolo 2, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 2, lettere b) e c), e gli articoli 3 e 4.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 3 a 7 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

ARTICOLO 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
 - a) **prodotto**: qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a



nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

b) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

- 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
- 2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
- 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
- 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso;

c) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera b);

d) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche;

e) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

f) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di



commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

g) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori;

h) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore.

ARTICOLO 3 Obblighi del produttore e del distributore

1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente decreto legislativo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
 - a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
 - b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 6. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
 - a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e



nella sua qualità di operatore professionale;

b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;

c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.

7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le Amministrazioni competenti, di cui all'articolo 5, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
 - a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
 - b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
 - c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
 - d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.

1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi, disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle

ARTICOLO 4 Presunzione e valutazione di sicurezza



Comunità europee a norma dell'articolo 4 della direttiva n. 2001/95/GE.

3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

ARTICOLO 5 Procedure di consultazione e coordinamento

1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'articolo 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo anche operante in via telematica, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici delle Amministrazioni di cui al comma 1, da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero delle attività produttive. Alla conferenza di servizi di cui al presente comma sono altresì invitati i competenti uffici del Ministero della giustizia, nonché le amministrazioni di volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo modalità definite dalla conferenza medesima.



1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, nonché le altre amministrazioni pubbliche competenti per materia, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. L'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero delle attività produttive, su indicazione dell'amministrazione competente.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:
 - a) per qualsiasi prodotto:
 - 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
 - 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
 - 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
 - b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
 - 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
 - 2) sottoporre l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro;
 - c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:
 - 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
 - d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:
 - 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporlo la fornitura o di esporlo;
 - 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto legislativo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;
 - e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
 - 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

ARTICOLO 6 Controlli



- f)** per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato, rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
- 1)** ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
 - 2)** ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.
- 3.** Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le Amministrazioni di cui all'articolo 5 intraprendono le azioni necessarie per applicare con la dovuta celerità opportune misure analoghe a quelle previste dal comma 2, lettere da b) ad f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, riportato come allegato I al presente decreto.
- 4.** Le autorità competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) ed f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.
- 5.** Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente decreto, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
- 6.** Per le finalità di cui al presente decreto legislativo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le Amministrazioni di cui all'articolo 5 si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II della direttiva n. 2001/95/CE, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dal vigente ordinamento.
- 7.** Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:
- a)** il produttore;



- b)** il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
 - c)** qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
- 8.** Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente decreto legislativo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
- 9.** Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto legislativo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
- 10.** Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e della pubblica o privata incolumità.
- 1.** Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
 - 2.** Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.
 - 3.** Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in

ARTICOLO 7 Disposizioni procedurali



seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

ARTICOLO 8 Sorveglianza del mercato

1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le Amministrazioni di cui all'articolo 5, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
 - a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;
 - b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
 - c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 5 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. In sede di conferenza di servizi, convocata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, vanno rese note le strutture amministrative competenti a svolgere l'attività di cui al comma 2. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 9 Notificazione e scambio di informazioni

1. Il Ministero delle attività produttive notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e comma 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione euro-



pea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto delle linee-guida contenute nell'Allegato II della direttiva n. 2001/95/CE, di cui all'Allegato I al presente decreto.

3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attività produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse quanto alla sicurezza dei prodotti per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle Amministrazioni competenti di cui all'articolo 5 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attività produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, adottati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attività produttive comunica all'Amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea.
6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori della Comunità europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente.

1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazio-

ARTICOLO 10 Responsabilità del produttore

ARTICOLO 11 Sanzioni



- ne del divieto di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila ad euro cinquantamila.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro diecimila ad euro cinquantamila.
 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'articolo 6, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l'ammenda da euro diecimila ad euro venticinquemila.
 4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro quarantamila.
 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 3, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra euro millecinquecento ed euro trentamila.

ARTICOLO 12 Abrogazione

1. È abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

ARTICOLO 13 Disposizioni finali

1. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.

ALLEGATO Procedure per l'applicazione del rapex e delle linee guida per le notifiche

1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici previsti nelle direttive n. 2001/83/CE e n. 2001/82/CE sono esclusi dall'applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di rischi gravi.



3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
 - a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
 - b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del rischio;
 - c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
 - d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto, in particolare sui paesi destinatari.
 Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.

Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 è intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti, qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonché la valutazione del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei rischi delle sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tal riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito a un rischio grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario e al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un'indagine



di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.

- 6.** Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui punti seguenti:

a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o di seguito;

c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.

Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.

- 7.** Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in questione.

- 8.** Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

- 9.** La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori.

- 10.** La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica.

- 11.** La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.



**Area
coordinamento affari
generali
e uffici di staff**

**Ufficio A1 - Coordinamento
e gestione amministrativa**

Dr. Franco Mario Sottile tel. 0647052722
francomario.sottile@attivaproduttive.gov.it

**Ufficio A2 - Ufficio Affari Generali e gestione
del personale e delle risorse finanziarie**

Dr. Piero Francolini tel. 0647052155
piero.francolini@attivaproduttive.gov.it

Ufficio A3 - Programmazione, sviluppo e controllo di gestione

Dr. Piero Francolini - reggente - tel. 0647052155
piero.francolini@attivaproduttive.gov.it

Ufficio A4 - Affari Giuridici e contenzioso

Dr. Gianfrancesco Romeo tel. 0647052771
gianfrancesco.romeo@attivaproduttive.gov.it

**Area
mercato**

Ufficio B1 - Coordinamento delle politiche per la tutela del mercato

Dr. Felice Lopresto tel. 0647052761
felice.lopresto@attivaproduttive.gov.it

Ufficio B2 - Osservatorio prezzi e tariffe

Dr. Alessandro Serra tel. 0647052323
alessandro.serra@attivaproduttive.gov.it

Ufficio B3 - Rapporti istituzionali e studi

Dr. Umberto Troiani - reggente - tel 0647052227
umberto.troiani@attivaproduttive.gov.it

Ufficio B4 - Manifestazioni a premio

Dr. Antonio Porzio tel. 0647052576
antonio.porzio@attivaproduttive.gov.it

**Area
politiche
per i
consumatori**

Ufficio C1 - Coordinamento delle politiche per i consumatori

Dr. Attilio Mambelli tel. 0647887763 - 0647052509
attilio.mambelli@attivaproduttive.gov.it

Ufficio C2 - Attività comunitarie ed internazionali

Dr. Gianfranco Nitti tel 0647052156
gianfrancesco.nitti@attivaproduttive.gov.it

Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori

Dr.ssa Antonia Martelli tel. 0647052779
antoniamartelli@attivaproduttive.gov.it

**Ufficio C4 - Funzionamento del Consiglio nazionale dei Consumatori
e degli Utenti CNCU**

Dr. Luigi Ferrara tel. 0647052219
luigi.ferrara@attivaproduttive.gov.it

**Area
prodotti**

**Ufficio D1 - Coordinamento delle attività
per la sicurezza e la qualità dei prodotti**

D.ssa Antonella d'Alessandro tel. 0647052273
antonella.dalessandro@attivaproduttive.gov.it

Ufficio D2 - Metrologia e metalli preziosi

Dr. Giovanni Conti tel. 0647052869
giovanni.conti@attivaproduttive.gov.it

Ufficio D3 - Strumenti di misura

Dr. Giovanni Conti - reggente - tel. 068416825 Via Antonio Bosio, 15 Roma
giovanni.conti@attivaproduttive.gov.it

Ufficio D4 - Sicurezza e conformità dei prodotti

D.ssa Antonella d'Alessandro - reggente - tel. 0647052273
antonella.dalessandro@attivaproduttive.gov.it

Ufficio D5 - Qualità prodotti e servizi

D.ssa Maria Rosaria Amoroso tel. 0647052152
mariarosaria.amoroso@attivaproduttive.gov.it

Direttore Generale
Daniela Primicerio

Segreteria

tel. 06 4705 2910/2042
fax 06 4705 2898

e-mail:

segreteria.primicerio@
attivaproduttive.gov.it

QUESTA pubblicazione

Il secondo numero del 2004 del Quaderno Informativo - Mercato e consumatori - offre una panoramica sulle iniziative esterne della Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori e del CNCU, nonché degli organismi comunitari, nazionali e internazionali nei quali la Direzione Generale è rappresentata.

Da segnalare tra le novità normative: l'istituzione del Fondo di garanzia per il credito al consumo e il recepimento della nuova direttiva comunitaria in materia di sicurezza generale dei prodotti.

*In copertina, Chateau de la Muette
sede dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione
e la Sicurezza in Europa), a Parigi
(foto OCSE)*

Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:

Antonella d'Alessandro, Simonetta Diamante,
Luigi Ferrara, Paolo Francisci, Gianfranco Nitti,
Geraldine Pennestrì, Tiziana Pizzoni, Antonio Porzio,
Gianfrancesco Romeo, Daniela Soviero, Umberto Troiani